

RISPETTI				
SIGLA	VINCOLO/LEGENDA	DESCRIZIONE	DERIVAZIONE (STRUMENTO URBANISTICO/LEGGE/ATTO AMMINISTRATIVO)	FONTI
STR	Zone di rispetto stradale	Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e mantenere una fascia ineditificata utilizzabile per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri e per eventuale allargamento stradale sono stabilite fasce di rispetto da rispettare fuori dai centri abitati, a partire dal ciglio della strada: Strade di tipo A (Autostrade - COFO IM3): 60 ml Strade di tipo B (Strada extraurbana principale): 40 ml Strade di tipo C (Strada extraurbana secondaria): 30 ml Strade di tipo D (Urbane di scorrimento): 20 ml Strade di tipo E (Urbane di quartiere): 10 ml Strade di tipo F (locali): 20 ml Strade comunali o vicinali: 10 ml ridotte a 5 ml se all'interno di centro abitato	Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo codice della strada"; Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", art.9 della L. 24 luglio 1961 n. 729 "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali", Decreto Ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765"	Comune
FER	Zone di rispetto ferroviario	Al fine di impedire la realizzazione di costruzioni che pregiudichino la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie impone una fascia di rispetto di 30 ml dal limite di occupazione della più vicina rotaia in cui è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie.	Articoli da 49 a 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto". N.B.: l'articolo 51 tratta in specifico anche delle zone di rispetto per tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia.	Comune
CIM	Zone di rispetto cimiteriale	Al fine di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura e consentire futuri ampliamenti del cimitero è vietata l'edificazione per una fascia di ml 200 dal perimetro del cimitero. Tale fascia può essere ridotta fino a massimo 50 ml, previo parere dell'Azienda USL con Delibera di Consiglio Comunale, qualora sussistano determinate condizioni.	Articolo 338 del Regio decreto n. 1265 del 1934, ed articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, come modificati dall'art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della Legge 1 agosto 2002 n. 166; Articolo 4 della Legge regionale 29 luglio 2004 n. 19, "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".	Comune (riduzioni: D.C.C.n. 42/2010 – D.C.C. n. 18/2006)
IDR	Zone di rispetto idrico	Rappresentano le zone di rispetto delle risorse idriche, dei relativi elementi naturali ed infrastrutturali (Rete fognaria, canali e condotte del Consorzio di Bonifica, Depuratori, Acquedotto)	Decreto Legislativo 3 marzo 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): vedi in particolare gli articoli 73, 94, 115, 143 e 144. Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento, Allegato 4, "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione".	Hera, Consorzio di Bonifica
GAS	Zone di rispetto gasdotti, depositi di metano e GPL	Al fine di evitare danni all'impianto e prevenire danni causati da incendi ed esplosioni lungo i tracciati dei gasdotti sono previste le fasce di rispetto, ovvero zone utilizzabili per usi non permanenti tali da consentire l'utilizzo del suolo senza la necessità di allestire strutture fisse o simili. Non si può costruire niente che includa la sosta di persone od oggetti nella fascia di rispetto. E' possibile realizzare solo infrastrutture, mettendo in sicurezza il tratto di condotta interessata. Il primo vincolo riguarda la protezione del metanodotto in cui è vietato costruire qualsiasi edificio nell'area entro i 12 metri (per lato), mentre il secondo prevede nell'intorno del metanodotto per una fascia variabile a seconda della pressione di esercizio, il divieto di qualunque costruzione che presenti la possibilità di un assembramento di persone. Per quanto riguarda i metanodotti la fascia di rispetto da osservarsi dipende dalla pressione di esercizio, il diametro della condotta, la natura del terreno di posa ed il tipo di manufatto esistente.	Per gasdotti e impianti di accumulo e di distribuzione del gas naturale: DM 24 novembre 1984 (integrato con DM 21/12/1991). Per depositi GPL: DM 13 ottobre 1994; DM 15 maggio 1996; DM 20 ottobre 1998.	2 Rete Gas - SNAM
ELE	Zone di rispetto elettromagnetico (elettrودotti, cabine elettriche, impianti comunicazioni radio-tv e telefonia mobile)	Al fine di tutelare la salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico viene determinata la "Distanza di Prima Approssimazione (DPA)" come proiezione al suolo della fascia di rispetto, che fornisce un'indicazione di massima a cui riferirsi per definire l'edificabilità dei siti in presenza di impianti elettrici; nei casi in cui gli edifici di nuova progettazione non rispettassero tale DPA, si deve calcolare con precisione la Fascia di Rispetto, per determinare l'avvicinamento minimo degli stessi dalle parti attive degli impianti elettrici nel caso specifico. All'interno della fascia di rispetto di 300 ml non possono essere previste destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere. I gestori provvedono a comunicare per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti. Al fine di salvaguardare la salubrità, la sicurezza degli ambienti di vita e proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, nonché evitare danni all'impianto e prevenire danni causati da incendi ed esplosioni nella fascia di rispetto di 300 ml non possono essere previste destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere.	DM 10 settembre 1998, n. 381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana."; Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Due DPCM 8 luglio 2003 (vedi due diversi DPCM in pari data); Legge regionale 31 ottobre 2000 n. 30, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Direttiva della Giunta regionale 20 febbraio 2001 n. 197.	Enel - SIT
LUM	Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso	Al fine di tutelare l'intorno dell'Osservatorio Astronomico ubicato in Comune di Predappio (FC) via Monte Maggiore n. 3 con un buffer di km 15	LR 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e DGR 1732/2015	SIT

RIF	Zone non idonee al recupero e allo smaltimento rifiuti	Al fine di attivare e attuare politiche, azioni ed atti poste ad ottenere una completa delocalizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti dalle "aree non disponibili", nonché razionalizzare la localizzazione di tali impianti.	D.Lgs 152/2006 artt. 196-197-199; PTCP di riferimento	Provincia
	Aree oggetto di bonifica	Al fine di prevenire usi del suolo non compatibili con il rischio di potenziale contaminazione riscontrata nel sito.	D.Lgs 152/06 e smi	Comune
	Limite all'insediamento di allevamenti intensivi	Al fine di evitare interferenze con il territorio urbano		Provincia

TUTELE PAESAGGISTICHE AMBIENTALI

SIGLA	VINCOLO/LEGENDA	DESCRIZIONE	DERIVAZIONE (STRUMENTO URBANISTICO/LEGGE/ATTO AMMINISTRATIVO)	FONTE
SIC/ZPS	Rete natura 2000 – Siti d'importanza comunitaria – SIC e Zone di Protezione speciale – ZPS	Sito di Importanza Comunitaria "Meandri del fiume Ronco L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale, destinato principalmente alla conservazione degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali classificati tra le più importanti e significative per la Natura. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione d'incidenza, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia.	Lr 6/05, art.2, comma 1.c)	Provincia
PTPR9	Sistema dei crinali e sistema collinare	Il vincolo di tutela dell'identità culturale del territorio ha l'obiettivo di salvaguardare la configurazione del territorio e della connotazione paesistico – ambientale, gli scenari di insieme con limitazioni in termini di altezza e sagoma dei manufatti edilizi e loro mitigazione.	PTPR - art. 9	Provincia
PTPR10	Sistema forestale e boschivo	Il vincolo persegue la ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale e tutela i beni forestali anche attraverso il recupero della forestazione di terreni nudi, cespugliati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche. Il vincolo è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico ricreativa, oltreché produttiva.	PTPR – art. 10	Provincia Provincia Provincia
PTPR11	Sistema delle aree agricole	Classificazione dei soprassuoli agricoli in base al tipo di uso/coltura	PTPR – art. 11	Provincia
PTPR17	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	A fine di salvaguardare il sistema fluviale inteso come territorio contermini agli alvei, mantenere la stabilità idraulica, tutelare il valore naturalistico e l'identità culturale del territorio connesso all'evoluzione attiva dei corsi d'acqua vengono individuate le seguenti fasce: Fascia a - Fasce di espansione inondabili; Fascia b - Zone ricomprese entro il limite morfologico; Fascia c - Zone di tutela del paesaggio fluviale In tali fasce sono vietati determinati interventi che incidono sulla capacità di invaso, attività inerenti lo stoccaggio/discarica di rifiuti.	PTPR – art. 17	Provincia
PTPR18	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	Individuazione degli invasi e degli alvei dei laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica con vincolo di tutela e salvaguardia ell'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.	PTPR – art. 18	Provincia Provincia
PTPR19	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	Al fine di salvaguardare i valori naturalistici e incentivare la pubblica fruizione delle aree caratterizzate da componenti vegetazionali e geologiche con diverse valenze (storica antropica, percettiva, ecc.) sono ammessi solo determinati tipi di attività e interventi. Le disposizioni non si applicano all'interno nel perimetro del territorio urbanizzato e nei PEEP.	PTPR – art. 19	Provincia
PTPR20_1	Crinali significativi		PTPR – art. 20, comma 1	Provincia
PTPR20_3	Calanchi	Rappresentano nicchie ecologiche di forte rilevanza ambientale e zone di dissesto idrogeologico attivo. Al fine di salvaguardare la percezione visiva e paesistica d'insieme e valorizzazione turistico – rurale, strettamente legata con la difesa dal dissesto idrogeologico vengono vietati interventi (NE, opere infrastrutturali e attrezzature, asportazione di materiali lapidei e terrosi) e le attività che possono alterare, compromettere anche indirettamente lo stato dei luoghi e i processi geomorfologici in atto, nonché la percezione paesistica d'insieme.	PTPR – art. 20, comma 3	Provincia
PTPR24	Viabilità panoramica		PTPR – art. 24, comma 3	Provincia
PTPR25	Zone di tutela naturalistica	Al fine di conservare il suolo, il sottosuolo, le acque, la flora e la fauna, nonché mantenere e ricostituire gli equilibri naturali delle aree a maggior valenza naturalistica vengono definiti gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione, nonché gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti e sulle infrastrutture.	PTPR – art. 25	Provincia
PTPR28	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Corrisponde alla fascia pedecollinare con presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde acquifere con elevata permeabilità dei terreni. Al fine di tutelare l'integrità delle acque sotterranee e del loro regime anche ai fini della qualità e quantità delle risorse idriche della vengono individuate due zone: zone a di alimentazione degli acquiferi sotterranei e zone b di ricchezza di falde idriche. Nelle zone a) è vietato lo stoccaggio sul suolo di concimi organici, nonché di rifiuti pericolosi e la localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio ai sensi delle direttiva CEE n. 96/82. Per entrambe le zone sono vietati gli scarichi diretti o indiretti nella acque sotterranee, gli scarichi liberi al suolo, il lagunaggio dei liquami, la realizzazione di nuove discariche, nonché di tutti quegli interventi che possono turbare il regime sotterraneo delle acque.	PTPR – art. 28	Provincia Provincia

ALB_MON	Esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale		LR 2/1977 e smi; L. 10/2013; D. Intermin. 23/2014; DM 5450/2017; DM 757/2019	Regione
PTPR_TU	TU individuato prima della data di adozione del PTPR (26/6/1989)			Comune
	Aree di mitigazione verde	Le aree di mitigazione verde legate agli interventi di trasformazione in zona agricola sono finalizzate al miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, contrastando gli effetti negativi Dell'intervento.	RUE – Titolo IV	Comune
	Perimetro tutela delle falde idrotermali	Al fine di perseguire gli obiettivi di valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali di cui alla legge n. 323/2000 ed impedire, o minimizzare, il rischio di infiltrazioni contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo alterato	PSC – art. 2.25bis	Comune
	Aree di ulteriore tutela di gruppi arborei di interesse naturalistico	Il vincolo persegue la ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale e tutela i beni forestali anche attraverso il recupero della forestazione di terreni nudi, cespugliati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche. Il vincolo è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico ricreativa, oltreché produttiva.	PSC – art. 2.2	Comune

TUTELE STORICO CULTURALI ARCHEOLOGICHE

SIGLA	VINCOLO/LEGENDA	DESCRIZIONE	DERIVAZIONE (STRUMENTO URBANISTICO/LEGGE/ATTO AMMINISTRATIVO)	FONTI
PTPR21_2B2	Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti	Si tratta di aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti. Tali aree hanno un buffer di rispetto finalizzato a salvaguardare il paleo-habitat e conservare le particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici.	PTPR - art. 21, comma 2, lettera b2	Provincia
PTPR21_2C	Zone di tutela della struttura centuriata	Tutela degli elementi di centuriazione, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato dalla concentrazione di elementi quali strade, poderali ed interpoderali, canali di scolo e irrigazione riconducibili alla divisione agraria romana. Gli interventi non devono alterare le caratteristiche essenziali della centuriazione, mentre la NC deve essere coerente con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati. Tali disposizioni non si applicano se ricadenti all'interno nel perimetro del territorio urbanizzato e nei PEEP	PTPR - art. 21, comma 2, lettera c	Provincia
PTPR22	Insedimenti urbani storici e struttura insediative storiche non urbane	Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico. Nelle aree individuate i Comuni sono tenuti ad approfondire l'aspetto relativo alla sussistenza degli insediamenti urbani storici. Gli interventi previsti dovranno essere regolamentati dai Comuni attraverso il proprio piano e dovranno essere coerenti con gli elementi testimoniali e con l'impianto storico.	PTPR - art. 22	Provincia
PTPR24_2	Viabilità storica	Tutela degli aspetti strutturali della viabilità storica, dell'arredo e delle pertinenze di pregio. Salvaguardia dei toponimi originali e dei tracciati storici al fine di conservare l'identità del territorio. Divieto di soppressione, privatizzazione, alienazione o chiusura, salvo motivi di sicurezza e pubblica incolumità.	PTPR - art. 24, comma 2	Provincia
BCULT	Immobili compresi negli elenchi di cui alla parte II del DLgs 42/2004	Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. La finalità principale del decreto di imposizione di vincolo consiste nell'individuare singoli beni che, pur essendo in alcuni casi di proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l'intera collettività. Edifici di particolare interesse storico – artistico. Obbligo di conservazione per i beni culturali, i quali non possono essere demoliti o modificati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico e artistico senza l'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.	Dlgs 42/2004 art. 10	Mibac
EST	Edifici di interesse storico-architettonico, culturale, testimoniale e pertinenze	Strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi ineditati di carattere pertinenziale, che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio assoggettate a particolari categorie di interventi di recupero ammissibili, nonché destinazioni d'uso con la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, al fine di conservarne il valore tipologico e della tradizione rurale.	LR 24/2017 art. 32 comma 8	Provincia/Comune

RISCHI NATURALI, INDUSTRIALI E SICUREZZA

SIGLA	VINCOLO/LEGENDA	DESCRIZIONE	DERIVAZIONE (STRUMENTO URBANISTICO/LEGGE/ATTO AMMINISTRATIVO)	FONTE
PPC	Zone normate da piani e programmi di protezione civile	Al fine di individuare le linee generali dell'organizzazione del sistema locale di protezione civile da attivarsi in caso di scenario sismico e gestire gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di terremoto. Vengono individuate le aree di attesa, di accoglienza ed il COC.	Legge Regionale n.1/2005 Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento Regionale 25 novembre 2010, n. 1	Comune/Unione dei comuni
SISM	Aree a pericolosità sismica	La microzonazione sismica consiste nella valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo sotto il profilo della risposta a un terremoto di riferimento valutata tenendo conto delle interazioni tra onde sismiche e condizioni geologiche, topografiche e geotecniche locali ("pericolosità sismica locale") che modificano la "pericolosità di base" (cioè la pericolosità valutata su terreno duro e pianeggiante di riferimento)	Del. A.L. RER n. 112/2007	Unione dei Comuni
IDR	Aree a pericolosità e/o rischio idraulico	Al fine di garantire la sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio vengono identificate: - Aree ad elevata probabilità di esondazione: Aree nelle quali si riconosce la possibilità di espansione del corso d'acqua in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore a 30 anni , valutato convenzionalmente con le procedure di analisi adottate dall'Autorità di Bacino. In tali aree sono consentiti interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio ai fini del miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica, nonché in interventi di tipo conservativo sul patrimonio edilizio esistente. - Aree a moderata probabilità di esondazione: Aree nelle quali si riconosce la possibilità di espansione del corso d'acqua in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore a 200 anni , valutato convenzionalmente con le procedure di analisi adottate dall'Autorità di Bacino. In tali aree è concesso di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità di invaso e laminazione delle piene, anche in rapporto agli effetti sulla condizione di deflusso della rete idrografica di valle, o di mantenere e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali dei siti. - Aree di potenziale allagamento: Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica e di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità. I Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.	Legge n. 183 del 1989 Legge n. 267 del 1998	AdB
FRA	Aree a pericolosità e/o rischio da frana	Al fine di mitigare il rischio idrogeologico e la riduzione del rischio di frana per i centri abitati vengono individuate: a) Aree interessate da frane attive; b) Aree interessate da frane quiescenti, ricomprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali; Nelle zone a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, sono consentiti solo interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee volti al consolidamento delle aree dissestate. Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di consolidamento strutturale, opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e restauro. Nelle zone b) sono ammessi ampliamenti fino al 20% e zone di completamento di non rilevante estensione ove dimostrata l'esistenza di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili. Allo stesso modo sono ammesse infrastrutture di utilità pubblica. Vengono inoltre individuate le zone di pericolosità: Zona 1) area in dissesto; Zona 2) Area di possibile evoluzione del dissesto. Nelle zone 1) non è ammessa la costruzione di nuovi manufatti e fabbricati. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, opere di consolidamento, interventi necessari per la ristrutturazione di infrastrutture pubbliche. Negli edifici presenti nelle zone 2) è ammesso l'ampliamento per motivate necessità di adeguamento igienico – sanitario.	PSAI e PTCP di riferimento	AdB e Provincia
	Vincolo idrogeologico	Il vincolo riguarda le aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno. Ad effettuare la perimetrazione del vincolo sono le Autorità di Bacino mediante la redazione del Piano Stralcio di Bacino. Ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione d'uso, ovvero interventi di trasformazione edilizia, è sottoposto ad autorizzazione al fine di salvaguardare la sicurezza e la stabilità del territorio da interventi che possono turbare il regime delle acque e lo stato dei terreni. Tutela degli interessi pubblici e carattere di prevenzione del danno pubblico.	R.D.L. 30/12/23 n. 3267 e smi R.D. 16/05/26 n. 1126 L.R. 07/12/78 n. 47 L.R. 30/01/95 n. 6 e smi	Comune

	Subsidenza	Progressivo abbassamento del piano campagna dovuto alla compattazione dei materiali. In tali aree sono definite azioni strategiche quali il contenimento dei prelievi dalle falde, l'eliminazione dei prelievi idrici abusivi, monitoraggio e valutazione degli effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.	PTCP	Provincia
--	------------	--	------	-----------

VINCOLI PAESAGGISTICI

SIGLA	VINCOLO/LEGENDA	DESCRIZIONE	DERIVAZIONE (STRUMENTO URBANISTICO/LEGGE/ATTO AMMINISTRATIVO)	FONTE
GAL_C	Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	Al fine di tutelare il sistema paesaggio fluviale e preservarlo da modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico nella fascia di rispetto di 150 ml dalle sponde del fiume vincolato obbligo per il proprietario/possessore/detentore dell'immobile, di acquisire l'autorizzazione paesaggistica.	D lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera c)	RER
GAL_G	Territori coperti da foreste e boschi	Il vincolo persegue la ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale e tutela i beni forestali anche attraverso il recupero della forestazione di terreni nudi, cespugliati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche. Il vincolo è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico ricreativa, oltretutto produttiva. In tali aree vi è l'obbligo per il proprietario/possessore/detentore dell'immobile, di acquisire l'autorizzazione paesaggistica. Al fine di conservare e difendere dagli incendi il patrimonio boschivo, quale bene insostituibile per la qualità della vita, vengono individuate le aree investite da incendi al fine di svolgere attività di prevenzione, di prevenzione e di lotta attiva. Le aree percorse dal fuoco (zone boscate e pascoli) sono soggette alle seguenti limitazioni: per almeno 15 anni non possono avere destinazione diversa da quella preesistente; per almeno 10 anni è vietata la costruzione di edifici, strutture e infrastrutture civili e/o produttive; per almeno 5 anni è vietato il rimboschimento e la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica sostenute con risorse pubbliche; per almeno 10 anni nelle zone boscate è vietata la caccia e il pascolo.	D lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera g	RER - SIM
GAL_M	Zone di interesse archeologico	Si tratta di aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti. Tali aree hanno un buffer di rispetto finalizzato a salvaguardare il paleo-habitat e conservare le particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici. In tali aree vi è l'obbligo per il proprietario/possessore/detentore dell'immobile, di acquisire l'autorizzazione paesaggistica.	D lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera m)	PROVINCIA
IMM	Immobili ed aree di notevole interesse pubblico	Sono oggetto di vincolo: le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Obbligo per il proprietario/possessore/detentore dell'immobile di acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 42/2004 per il progetto dell'opera che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa.	D lgs. 42/2004 art. 136	RER